

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4/2/09**

### ***“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”***

*(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie ordinaria n. 70 del 25 marzo 2009)*

#### ***Le principali novità***

Il DPCM 4/2/09 sostituisce la precedente Circolare U.N.S.C. 30 settembre 2004 “*Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale*”.

L'impianto di base del sistema regolamentare che era stato definito da quella circolare rimane in gran parte immutato; vi sono però alcune sostanziali novità che riportiamo qui di seguito.

#### *Paragrafo 2 - Presentazione in servizio*

2.2 - Nella documentazione consegnata ai giovani all'avvio del servizio deve essere presente anche l'indicazione dell'orario di servizio.

2.3 - La cartella personale di ogni volontario può essere tenuta o nella sede centrale o nella sede di attuazione del progetto (non è obbligatorio in entrambe). La cartella deve contenere anche il dettaglio della formazione erogata (generale e specifica) e delle richieste avanzate dai volontari.

2.5 - Se il volontario non si presenta il primo giorno in servizio per malattia (documentata), verrà egualmente considerato in servizio fino al trascorrere del 15° giorno. Dopo tale termine il volontario verrà escluso dal progetto ma potrà fare domanda per partecipare a un nuovo progetto nei bandi successivi.

2.6 - Se la mancata presentazione è conseguente a comprovati gravi motivi (sottoposti a valutazione dall'ente), il volontario sarà considerato egualmente in servizio; i giorni di assenza verranno scalati da quelli di permesso spettanti fino al loro esaurimento. Allo scadere dei permessi previsti il volontario verrà escluso dal progetto.

#### *Paragrafo 3 - Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto*

3.1 - Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2 - Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

#### *Paragrafo 4 - Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio*

4.3 - Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all'Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di riferimento.

### *Paragrafo 5 - Altre ipotesi di cessazione dal servizio*

5.2 - In caso di revoca del progetto disposta dall'Ufficio nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti i volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'Ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3 - Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

### *Paragrafo 6 - Temporanea modifica della sede di servizio*

6.1 - I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

### *Paragrafo 7 - Malattie e infortuni*

7.4 - ... (omissis) ... Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

7.5 - I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.8 - (In caso di infortunio) L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo è iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso ... (omissis).

7.9 - .... al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. ... (omissis) ...

### *Paragrafo 8 - Tutela della maternità*

8.5 - Ai sensi dell'art. 17, lettera b), «condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

### *Paragrafo 9 - Guida di automezzi*

9.1 - ... (omissis) ... E' consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua

proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell'insufficienza dei mezzi dell'ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi). Resta inteso che occorre: - da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate; - da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

#### *Paragrafo 10 - Permessi*

10.3 - I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie: - donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze); - esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei; - convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.

#### *Paragrafo 11 - Orario di servizio*

11.6 - L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto. Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste. In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far «recuperare» le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.

#### *Paragrafo 12 - Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione*

12.2 - L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.

12.3 - Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti potranno richiedere all'Ufficio nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

***Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Unità Operativa Promozione del Servizio Civile in Lombardia:***

***Via Pola 9/11 - 20154 Milano (MM Gioia)***

***Telefono 02-6765.8850***

***Fax 02-6765.8851***

***E-mail: [serviziocivile@regione.lombardia.it](mailto:serviziocivile@regione.lombardia.it)***

***Sito: [www.famiglia.regione.lombardia.it](http://www.famiglia.regione.lombardia.it)***